



OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE
SPERIMENTAZIONE GESTIONALE tra C.R.O.B. e I.N.T. di MILANO

Centro di Riferimento Oncologico Basilicata
Rionero in Vulture

85028 Rionero in Vulture (PZ) – Strada Provinciale n. 8 Partita I.V.A. 01323150761 - Tel. 0972-726111 Fax 0972
723509

APPALTO PER PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER BRACHITERAPIA.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

*PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA*

Art. 1.- Indizione della gara

Il Centro di Riferimento Oncologico , nel seguito definita brevemente "Stazione Appaltante" (in sigla: SA) bandisce una gara nella forma dell'Appalto per pubblico incanto per l'affidamento della fornitura di un sistema per Brachiterapia occorrente per l'U.O. della Radioterapia .

L'Offerente dovrà dimostrare che i beni offerti sono prodotti da società operanti secondo le modalità previste da un Sistema di Assicurazione della Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9000.

La gara verrà affidata all'offerente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2.- Caratteristiche delle apparecchiature

L'oggetto dell'appalto è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (incluse le attività di formazione del personale sanitario e tecnico all'uso clinico ed alla gestione) di n. 1 sistema per Brachiterapia afterloading ad alto dose/rate per l'U.O. della Radioterapia. Tale apparecchiatura dovrà consentire trattamenti interstiziali, endocavitari, endoluminali etc. ad alto dose/rate in diversi distretti anatomici utilizzando una microsorgente di iridio. Il sistema di controllo dovrà essere remoto su consolle.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime, cui deve corrispondere l'apparecchiature, sono quelle di seguito elencate.

Ciascun offerente potrà discostarsi dalle caratteristiche tecniche, operative, funzionali minime richieste, purché la caratteristica proposta sia pari o superiore a quella riportata nel presente Capitolato.

Le caratteristiche fondamentali dovranno essere:

1. sorgenti di iridio 192 con diametro di dimensioni ridotte;
2. possibilità di utilizzo di più canali di trattamento
3. sistema di verifica posizionamento sorgente per ciascun canale di trattamento
4. sistema di avanzamento della sorgente a step con passi minimi
5. unità di controllo portatile sull'unità di trattamento per verifica posizionamento sorgente

La brachiterapia deve essere fornita di un sistema per il calcolo della dose tridimensionale in brachiterapia che contempli l'alto dose/rate e la

brachiterapia vascolare. Tale sistema dovrà essere compatibile con il treatment planning in dotazione al reparto , soprattutto per quanto concerne l'uso di immagini CT e RMN per Brachiterapia e la somma di piani con fasci esterni. Per compatibilità tra i sistemi si intende la possibilità di esportare la matrice di calcolo di dose per poter, se necessario, effettuare la somma (di dose) con trattamenti a fasci esterni.

Il sistema deve comprendere:

1. cateteri per applicazioni endobronchiali, endoesofagee, rettali, ginecologiche condotti biliari ecc.
2. sorgenti iridio 192
3. accessori per normale uso dell'Apparecchiatura (adattatore per caricamento sorgenti, contenitore di trasporto e di servizio /emergenza)
4. strumenti per la dosimetria delle sorgenti ed i controlli di qualità(camera a pozzetto per la calibrazione delle sorgenti, source position check ruler)

Per quanto riguarda la radioprotezione del paziente e degli operatori, devono essere dettagliati i seguenti punti:

1. descrizione del sistema di rientro delle sorgenti in cassaforte sia in caso di interruzione volontaria del trattamento prima del tempo impostato , sia in caso di caduta di tensione della linea elettrica;
2. sistema di diagnostica del movimento della sorgente e di eventuali impedimenti al movimento stesso
3. sistema di segnalazione che indichi quando la sorgente è fuori dalla cassaforte
4. rateo di dose ad un metro dalla cassaforte nell'ipotesi che esso contenga la massima attività prevista
5. tempi di intervento per assistenza tecnica
6. referenze italiane per Apparecchiature di Brachiterapia ad alto dose/rate

Art. 3.- SPECIFICHE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve considerarsi "chiavi in mano" e quindi sono a carico dell'aggiudicatario la fornitura di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il montaggio e l'installazione del Sistema.

Le Ditte partecipanti dovranno fornire eventuali consulenze tecniche che si
*PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA*

rendessero necessarie in fase di approntamento dei locali e/o installazione delle apparecchiature.

Le attrezzature devono essere fornite:

1) complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;

2) Massima operatività ed ergonomia del sistema, in termini di semplicità d'utilizzo, di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi acustici, di ottimale interfaccia utente;

3) Massima standardizzazione con particolare riferimento alla componentistica;

4) Sicurezza: sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione;

5) Insensibilità ai problemi di continuità di rete: i sistemi ed in particolare i SW, gli HW e le parti a microprocessore non devono deteriorarsi, perdere i dati relativi all'esame in corso o perdere le proprie caratteristiche di affidabilità e sicurezza in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete (o altra alimentazione) sia per guasti/black out sia a causa di disturbi di linea (picchi, radiofrequenza, ampie variazioni di tensione). I sistemi offerti non devono essere sensibili ai disturbi eventualmente derivanti all'uso contemporaneo nel Reparto di altre apparecchiature o di condizionamento dell'aria;

Per tutti i sistemi offerti che richiedono l'ausilio di un gruppo di continuità UPS o sistema analogo, si richiede una descrizione tecnica e quantificazione economica. Il gruppo di continuità o sistema analogo deve proteggere tutti i componenti della configurazione del sistema offerto, comprese le eventuali periferiche (es. stampanti).

6) Sono a carico della ditta aggiudicataria (oltre a quanto in precedenza descritto): a) la fornitura e l'installazione dell'hardware e software con relativo collaudo b) fornitura delle licenze d'uso software, ai sensi del D.L. 29.12.92 n. 518, per tutto il periodo contrattuale.

Art. 4.- Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

- a) Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l'appalto in questione, in sigla: SA.
- b) Candidato: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione

temporanea di imprese che ha richiesto l'invito a presentare un'offerta, in risposta al bando di gara.

- c) Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.
- d) Rappresentante della Ditta Aggiudicataria: persona designata dalla DA a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con la Stazione Appaltante.
- e) Funzionario: rappresentante della Stazione Appaltante designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con la DA.
- f) Offerente: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese invitata a partecipare alla gara per l'appalto in questione.
- g) Dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento e destinato dal fornitore ad essere impiegato nell'uomo a scopo di:
 - . • diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
 - . • diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
 - . • studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
 - . • intervento sul concepimento; la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi. Nel presente Capitolato viene anche denominato "apparecchiatura";
- h) Garanzia: prestazione contrattuale erogata dalla DA attraverso l'effettuazione di interventi senza oneri per la SA, in caso di guasto o di difettosità delle apparecchiature, secondo quanto meglio specificato negli articoli del presente capitolato;
- i) Infungibilità: impossibilità della fornitura, o parte di essa, a funzionare completamente secondo i requisiti richiesti, in assenza di accessori, attrezzature complementari, software e consumabili, che non vengano fornite esplicitamente in risposta all'appalto. Tale concetto si estende ad eventuali dotazioni opzionali offerte.
- j) Assistenza tecnica: prestazione contrattuale erogata dalla DA attraverso lo svolgimento delle attività manutentive e l'intervento in caso di guasto con oneri a carico della SA.
- k) Manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
- l) Manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire la propria funzione;
- m) Manutenzione preventiva: la manutenzione eseguita a livelli

predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.

Art. 5.-Oneri, obblighi e responsabilità della DA

Sono a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati.

a) Oneri derivanti dall'esecuzione delle forniture: 1) oneri legati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato; 2) addestramento del personale della SA destinato all'utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica dei dispositivi medici; 3) oneri legati allo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all'installazione delle forniture all'interno delle strutture edili; 4) oneri legati al ripristino dello stato delle finiture così come esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dai Funzionari della SA; 5) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte della SA; 6) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino al collaudo delle forniture; 7) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da parte della SA, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo; 8) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo.

b) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità della DA: 1) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi; 2) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose; 3) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali; 4) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo delle forniture stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

TITOLO II DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'OFFERTA

Nel presente Titolo II sono descritti nel dettaglio i contenuti di alcuni dei documenti tecnici da presentare a corredo dell'offerta.

Art. 6. - Scheda tecnica delle apparecchiature offerte

L'Offerente è tenuto a compilare integralmente una scheda tecnica corrispondente al modello riportato in **Appendice 1 "Scheda tecnica"**. È possibile rispondere alla scheda tecnica anche su propri moduli, purché utilizzando la stessa numerazione ed intestazione dei punti riportati in Appendice 1.

In particolare l'Offerente dovrà fornire le dichiarazioni previste dalla compilazione della scheda tecnica, tenendo ben presente, che ogni caratteristica dichiarata nella scheda è esplicitamente prevista ed inclusa nell'offerta. Qualora la caratteristica dichiarata non sia inclusa nell'offerta economica, va esplicitamente espresso, in corrispondenza della relativa voce, che essa è opzionale. In caso di caratteristica opzionale, va contestualmente indicato, con riferimento alla voce relativa, il livello di prestazioni raggiungibile con la configurazione dell'offerta base.

Tali prescrizioni vanno estese ad ogni altra documentazione tecnica presentata, fatta esclusione per i depliant illustrativi, non redatti esplicitamente per la presente offerta, in cui l'evidenziazione di eventuali caratteristiche offerte solo in opzione e le differenti prestazioni conseguibili con la configurazione prevista dall'offerta base, possono essere descritte in un foglio allegato allo stesso depliant.

Per ciascuna caratteristica opzionale andrà esplicitato, in offerta economica e soltanto in essa, il valore di listino del produttore e lo sconto applicabile. Il valore dei listini e la relativa percentuale di sconto verranno ritenuti vincolanti per la DA per 5 anni dall'avvenuto collaudo positivo del sistema, fatti salvi gli eventuali adeguamenti agli indici ISTAT del costo della vita. Dopo i 5 anni il valore, vincolante per la DA, sarà calcolato dalla media aritmetica tra i valori di listino del produttore e quelli presentati in offerta adeguati dell'incremento ISTAT.

Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l'Offerente in caso di aggiudicazione.

Art.7. - Elenco degli accessori, consumabili e software offerti.

L'Offerente dovrà redigere un elenco completo riportante la tipologia e la quantità di tutti gli accessori qualificanti il prodotto, dei consumabili e del software, specificando se essi sono inclusi nell'offerta o opzionali. Per essi dovrà inoltre essere indicato se sono:

- . • prodotti da terza parte;
- . • privative industriali sul mercato.

L'elenco dovrà contenere l'indicazione di tutti i "package" software inclusi nell'offerta o opzionali, con menzione esplicita della relativa versione e degli standard di hardware, sistema operativo e rete con esso compatibili.

Anche in tal caso, **per gli accessori, consumabili e software, l'Offerente includerà nell'offerta economica e soltanto in essa, il valore di listino del produttore e lo sconto applicabile.**

Si precisa che il livello di sconto applicato ai componenti (accessori, consumabili e software) opzionali non potrà essere inferiore a quello applicato sul valore complessivo di listino del sistema nella configurazione presentata e che ha condotto l'Offerente a determinare l'importo di offerta.

Il valore dei listini e la relativa percentuale di sconto verranno ritenuti vincolanti per la DA per 5 anni dall'avvenuto collaudo positivo del sistema, fatti salvi gli eventuali adeguamenti agli indici ISTAT del costo della vita.

La fornitura di ogni accessorio e/o consumabile che non sia incluso nell'elenco dovrà essere effettuata a titolo gratuito in presenza di un contratto di manutenzione, sia del tipo "full-risk" che con "intervento I livello escluso".

Art. 9. - Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica

L'Offerente è tenuto a redigere integralmente la Scheda di Assistenza Tecnica (SAT), compilata in conformità al modello riportato in **Appendice 2 "Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica"**. È possibile rispondere alla scheda tecnica anche su propri moduli, purché utilizzando la stessa numerazione ed intestazione dei punti riportati in Appendice 2.

Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l'Offerente in caso di aggiudicazione. La fornitura dovrà obbligatoriamente prevedere la consegna dei manuali di manutenzione (*service*), comprensivi di schemi elettrici e circuitali e di tutto quanto necessario all'assistenza tecnica dei dispositivi offerti, nonché la disponibilità ad offrire contratti di assistenza tecnica del tipo "intervento I livello escluso" con contestuale formazione di personale tecnico interno.

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato speciale dovranno

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA

avere una garanzia totale **minima di ventiquattro mesi** dalla data di collaudo da parte dell'ente appaltante, a meno di un accertamento di colpa grave o manomissione durante l'utilizzo da parte del personale di questa Amministrazione.

Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati:

.- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (visite preventive) così come previsto dalla Casa Produttrice e tutti gli interventi di manutenzione straordinaria comprensivi dei ricambi al fine di ripristinare la totale funzionalità del sistema offerto

.- tutte le verifiche di sicurezza elettrica in conformità alle normative CEI 62.5 (minimo una verifica/anno per apparecchiatura) ed inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni previste dalla Guida CEI 62-122 (guida alle prove di accettazione e alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione). Resta inteso che se la normativa dovesse variare nel tempo, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a tali variazioni.

Nelle copie degli interventi sopradescritti dovrà essere espressamente indicata la dicitura "Apparecchiatura in garanzia" con i riferimenti amministrativi dell'Ordine o Determina o Delibera, dovranno essere convalidati con il timbro e firma del Reparto di appartenenza delle apparecchiature.

Gli interventi tecnici su chiamata dovranno essere effettuate entro il limite **massimo di 8 ore lavorative dalla chiamata**. In caso di superamento di queste soglie l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali come indicato nei successivi articoli.

Si precisa che, durante il periodo di garanzia, la somma del fermo macchina complessiva causata dagli interventi di manutenzione correttiva e straordinaria non deve superare le **50 (cinquanta) ore lavorative annue**. In caso di superamento di queste soglie l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza tecnica, la fornitura di parti di ricambio, manutenzione e l'aggiornamento delle apparecchiature oggetto della presente gara per un **periodo di 10 anni**.

La Ditta concorrente dovrà inoltre specificare i seguenti costi relativi agli interventi manutentivi che saranno elencati nell'**appendice 3** ed inclusi nell'offerta economica:

- **Costo forfettario che deve comprendere il diritto di chiamata + trasferta (andata e ritorno)+ rimborso chilometrico (andata e ritorno);**
- **Costo orario degli interventi tecnici presso l'Azienda;**
- **Costo del contratto di manutenzione, post periodo di garanzia (24 mesi), di tipo full-risk ovvero comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva, incluso gli eventuali componenti da sostituire, sorgenti ecc. esclusi gli accessori e le parti di tipo consumabile quali per esempio gli applicatori, le batterie etc.;**

Tutti gli importi devono essere indicati in Euro con IVA esclusa e dovranno essere fissi per tutta la durata della garanzia, fatti salvi gli eventuali adeguamenti agli indici ISTAT del costo della vita.

Art. 9. - Programma temporale delle forniture

L'Offerente dovrà predisporre **un programma temporale dell'esecuzione della fornitura e della relativa installazione.** Il programma dovrà indicare la scala dei tempi a partire dal primo giorno di consegna, indicando la durata in giorni lavorativi (ad esclusione del sabato) e le relative precedenze delle diverse fasi (consegna in sito, esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, installazione, calibrazione, test preliminare, formazione del personale utilizzatore, collaudo, ecc.). Tale programma sarà impegnativo per l'Offerente in caso di aggiudicazione ed in ogni caso dovrà essere eseguito entro 30 giorni.

Art. 10. - Documento di garanzia

L'Offerente assume l'obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell'offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.

I beni forniti dovranno essere garantiti dalla DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento e per un periodo minimo di ventiquattro mesi, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, o da difetti dei materiali impiegati.

L'offerta dovrà contenere un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte, chiaramente indicante: a) il periodo di garanzia base; b) eventuali periodi di estensione di garanzia; c) le procedure di manutenzione periodica e preventiva eseguite; d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili eseguite; e) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose. Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della S.A., atti vandalici, imperizia nell'uso degli apparecchiature non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta. Le condizioni di garanzia dovranno includere, per il periodo

di validità della stessa, tutte le operazioni di manutenzione preventiva/programmata e correttiva senza oneri aggiuntivi per la S.A., nonché l'assistenza indispensabile all'esecuzione delle verifiche normative e/o di sicurezza. Con particolare riferimento al contenuto del successivo art. 11, si precisa che, per tutta la durata del periodo di garanzia, il servizio di assistenza tecnica dovrà operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per lo schema di contratto di tipo "full risk".

Art. 11. - Schemi di contratti di assistenza tecnica e manutenzione

L'Offerente dovrà allegare all'offerta copia degli schemi di contratto (tipo "full-risk", "full risk con primo intervento interno" e "ricambi esclusi") da esso predisposti per la gara in oggetto, che dovranno obbligatoriamente riportare:

- menzione della certificazione, pena esclusione, UNI EN ISO 9000 dell'esecutore della manutenzione e del riconoscimento, da parte del produttore del sistema, del possesso da parte di tale esecutore di adeguato livello specialistico e formativo per eseguire le previste operazioni di manutenzione.;
- le procedure di manutenzione periodica previste;
- le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili previste;
- documento attestante il sistema di organizzazione dell'assistenza tecnica.

Nel seguito si elencano le principali prescrizioni che l'Offerente è tenuto ad osservare nella predisposizione degli schemi di contratto di cui sopra, con dichiarazione esplicita, pena l'esclusione dalla gara:

- tutte le operazioni di manutenzione del sistema dovranno essere eseguite da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. L'addestramento (modalità, luogo, data) del personale va documentato;
- dovranno essere incluse nel contratto di manutenzione "full-risk" tutte le operazioni di manutenzione preventiva programmata e correttiva su chiamata sul luogo di installazione o in teleassistenza, nonché tutte le periodiche verifiche di sicurezza generali e particolari previste dalle norme CEI, nonché tutte le assistenze alle operazioni di verifica e controllo da effettuarsi da parte del Fisico Sanitario per gli aspetti di controllo di qualità e dall'Esperto Qualificato per gli aspetti radioprotezionistici;
- l'arrivo, presso il luogo di installazione del sistema, di personale di adeguata specializzazione in risposta a tutte le chiamate di manutenzione dovrà avvenire obbligatoriamente entro e non oltre 8 ore

*PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA*

lavorative computate sugli orari lavorativi indicati nel seguito; per il calcolo del tempo di intervento non potrà tenersi conto dell'eventuale teleassistenza;

- la disponibilità alla ricezione delle segnalazioni dei guasti deve essere garantita in tutte le ore lavorative computate come successivamente indicato;
- deve essere dichiarata (**Appendice 2**) la percentuale di ore di disponibilità rispetto alle ore lavorative del sistema, che in ogni modo, nel caso di manutenzione di tipo "full risk", non potrà essere inferiore al 92%.
- deve essere dichiarato (**Appendice 2**) il numero di interventi di manutenzione preventiva nell'arco di un anno;
- le sostituzioni, le riparazioni, i reintegri del sistema o di parti di esso, nonché la fornitura di tutti gli accessori, i consumabili ed il software necessari a rendere il sistema perfettamente operante secondo le funzioni espresse in offerta, nonché l'aggiornamento del software e dell'hardware ove esso dovesse essere essenziale al funzionamento del nuovo software devono essere inclusi nel contratto di manutenzione "full-risk".

In tutti i casi precedenti il calcolo delle ore lavorative è effettuato sul seguente orario di riferimento:

- dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 20:00;
- Sabato, festivi e prefestivi (previsti dal calendario pubblico) dalle 8:00 alle 14:00.

Inoltre la DA dovrà impegnarsi a segnalare alla SA qualunque notizia relativa a richiami in fabbrica del prodotto offerto, ovvero a difetti riscontrati dal Produttore, entro cinque giorni dall'avvenuta conoscenza.

Il valore del contratto di manutenzione così come specificato nel presente articolo non potrà superare il 10% del valore offerto per il sistema radiologico oggetto della fornitura escluse le opere edili ed impiantistiche.

Art. 12. - Programma di addestramento del personale

L'Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere: a) i destinatari della formazione, b) la durata dell'intervento formativo, c) gli argomenti trattati, d) le qualifiche dei formatori, e) il materiale didattico fornito.

L'addestramento dovrà avvenire presso i locali del Presidio Ospedaliero di installazione delle apparecchiature o, se in altra sede, a cura e spese della DA.

Art. 13. - Requisiti per l'installazione e l'esercizio

L'Offerente dovrà elencare i requisiti installativi e di esercizio dei componenti significativi dei dispositivi offerti, in base al seguente elenco indicativo e non esaustivo:

- . • dimensioni fisiche e peso dei dispositivi e degli alloggiamenti;
- . • requisiti strutturali per l'installazione, ove applicabile (carichi statici, numero di punti di appoggio, ecc.);
- . • requisiti fisici ed ambientali per l'installabilità (ad esempio: temperatura e umidità di esercizio, ecc.);
- . • requisiti elettrici ed impiantistici (corrente nominale e massima, tensione di alimentazione, frequenza, numero fasi, descrizione delle batterie, ecc.);
- . • requisiti specifici in relazione allo smaltimento di fluidi e rifiuti speciali;
- . • tipi di allarmi e accortezze;
- . • necessità di particolari condizioni di funzionamento.

Art. 14. - Manuale operativo

All'offerta dovrà essere allegato il manuale operativo di ciascuno dei dispositivi costituenti il sistema offerto contenente almeno la descrizione delle applicazioni cliniche del sistema, le istruzioni operative per usare il sistema (funzioni ed uso corretto), una descrizione di tutti i controlli dell'unità e dati tecnici. Il manuale dovrà contenere inoltre tutte le prescrizioni di sicurezza per i pazienti ed il personale operatore. Il manuale dovrà essere redatto in lingua italiana.

Art. 14.- Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità della SA.

La SA potrà concordare con la DA altre procedure di verifica, controllo e collaudo delle apparecchiature.

Art. 15.- Svolgimento del programma temporale

La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura e

collaudo delle apparecchiature, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, o comunque di arrecare disagio alla collettività.

Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare fornitura dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Art. 16. - Diritto di sostituzione delle apparecchiature

Prima dell'installazione delle apparecchiature:

- a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione delle apparecchiature aggiudicate in caso di: 1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice; 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
- b) la SA ha il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, apparecchiature più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 17.- Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 18.- Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture ed ai relativi lavori di installazione, sarà effettuato a seguito di presentazione delle relative fatture, che potranno essere emesse solo successivamente al collaudo con esito favorevole.

Le fatture, compilate in ogni loro parte secondo le vigenti disposizioni di

legge, con in allegato le copie dei documenti di trasporto, dei verbali di consegna e di collaudo, dovranno essere trasmesse alla SA.

Il loro pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture e solo in seguito all'avvenuto accredito del relativo finanziamento da parte della Regione Basilicata. Nessun interesse di mora sarà dovuto dalla SA nel caso di ritardo dell'accredito del relativo finanziamento da parte della Regione Basilicata.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative al contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- .• Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Responsabile dell'apparecchiatura, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
 - a. o Data\Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - b. o Data\Orario di segnalazione guasto, Data\Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data\Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- . • Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dal successivo articolo;
- . • Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penali;
- . • Emissione di fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione "full-risk", da parte della DA decurtando le eventuali penali;
- . • Liquidazione entro 90 gg. della fattura.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare i pagamenti, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intemperatività della predetta comunicazione.

Art. 19.- Applicazione di penali

La ditta è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi superiori ai tempi previsti, la S.A. potrà applicare una penale pari a €500,00. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

*PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA*

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c..

Art. 20.- Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 21.- Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c., nei seguenti casi: interruzione della fornitura per fatto della DA;

- a) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero,
- b) in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
- c) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.

Nelle circostanze sub a) e sub c) la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

Art. 22.-Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere nell'esecuzione del contratto.

*PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA*

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle apparecchiature ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei cui danni fosse chiamata a rispondere. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 23.- Divieto di condizioni

Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta e comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato Speciale, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per la Stazione Appaltante. La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni sopra dette. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

TITOLO V MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 24. - Termini di consegna

La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA, secondo proprie insindacabili scelte.

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con il Responsabile dell'U.O. di Radioterapia, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento del collaudo, restando tutti gli oneri di cui all'art. 10 a carico della DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata al Rappresentante della SA, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 25. - Ispezione dei materiali consegnati

All'arrivo dei materiali sul luogo di installazione, la SA constaterà solamente le distinte di spedizione, restando a carico della DA la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo.

Art. 26. - Installazione delle apparecchiature

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art. 27. - Prova di funzionamento delle apparecchiature

Al termine dell'installazione, la DA potrà effettuare una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. La DA è tenuta in tal caso a dare comunicazione dell'esecuzione di tale prova alla SA, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.

Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, la DA è tenuta a darne comunicazione alla SA, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.

Art. 28. - Distinte di spedizione

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i relativi pesi, nonché gli estremi del contratto cui sono riferite. Sui colli e sulle distinte dovrà essere indicata la ditta mittente e, sommariamente, il contenuto.

Art.29. - Spese di imballaggio e trasporto

Il trasferimento dei dispositivi sul luogo di installazione avverrà nel rispetto della normativa in vigore sotto la responsabilità della DA.

La DA dovrà provvedere a propria cura e spese all'imballaggio, facchinaggio, posa in opera, installazione e collaudo delle apparecchiature. Gli imballaggi dovranno essere smaltiti a cura e spese della DA, e non potranno permanere all'interno dell'area ospedaliera.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi, o conseguenti al trasporto, conferiscono alla SA il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno della DA.

Art. 30. - Trasporto, rischi di perdita e danni durante l'esecuzione della fornitura

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e messa in opera delle apparecchiature, nonché durante il periodo in cui queste rimangono installate nei locali della SA, la DA assume l'obbligo di sollevare la SA stessa da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima, ovvero dei suoi dipendenti o incaricati, ciò fino ad avvenuto superamento del collaudo con esito positivo.

La DA, inoltre, garantisce la SA contro i danni procurati ai locali, a personale della SA e a terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

Art. 31. - Collaudo

L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità di quanto fornito al tipo o ai modelli descritti nel presente Capitolato, nell'offerta e nei suoi allegati.

Il collaudo di funzionamento nell'uso clinico delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dell'apparecchiatura non oltre sessanta giorni dal completamento del montaggio.

Il protocollo di collaudo verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA, sulla scorta di una proposta di protocollo di collaudo fornita dalla DA contestualmente all'inizio delle operazioni di installazione. Detta proposta dovrà contenere, come requisiti minimi, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste dal collaudo, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di collaudo serviranno alla SA ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate alle apparecchiature.

La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente al collaudo, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, al collaudo, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, queste non verranno accettate. La SA ne richiederà la sollecita sostituzione.

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento del collaudo, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad

eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa. La data di collaudo con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 31. – Aggiornamento

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare la SA circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla SA di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art. 29 -Opere edili ed impiantistiche

L'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche occorrenti per predisporre i locali ove saranno installate le apparecchiature.

I lavori saranno svolti a cura e spese della DA, da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. La consegna dei locali dovrà essere formalizzata mediante apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti. Saranno a carico della DA: a) la consegna di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di imballaggio e trasporto; b) tutte le opere e le spese occorrenti per la posa in opera completa; c) i rischi di trasporto derivanti dagli oneri di cui sopra; d) le spese di progettazione degli impianti e delle opere edili; e) le spese per la richiesta di autorizzazioni e concessioni; f) la messa a disposizione di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori; g) i costi per il rispetto della normativa antinfortunistica in materia di sicurezza sul lavoro; h) le spese per la sorveglianza e la conduzione dei lavori; i) le spese occorrenti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori di predisposizione dei locali dove

PER ACCETTAZIONE INTEGRALE E SENZA RISERVE DI TUTTE LE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI IVI
CONTENUTE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

PER LA DITTA TIMBRO E FIRMA

saranno installate le apparecchiature; j) le assicurazioni sociali, contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro; k) le spese occorrenti per il collaudo dei lavori; l) ogni altro onere e spesa per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

La DA dovrà consentire al termine dei propri lavori di installazione che Ditta incaricata da parte della SA possa completare i lavori di finitura dei locali in cui verrà installato il sistema. In proposito la DA dovrà predisporre apposito documento che descriva le precauzioni che dovranno essere intraprese dalle imprese per evitare di arrecare danno alla fornitura e provvedere alla relativa sorveglianza durante la conduzione dei lavori.

ARTICOLO 30

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge n. 675/96 e successive modifiche, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di forniture e servizi.
- b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che:
 - per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione.
- c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente del CROB, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi.
- d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza.
- e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle Ditte concorrenti.
- f. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della Legge n. 675/96.

ARTICOLO 31

DOMICILIO LEGALE DEL FORNITORE

Per tutti gli effetti legali derivanti da contratti di fornitura, la DA dovrà eleggere domicilio legale presso il comune ove ha sede l'Amministrazione dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 32

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Melfi.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Donato GRIECO